

Assemblea degli azionisti ordinari 28 e 29 aprile 2010

Relazioni del Consiglio
di amministrazione sui punti
all'ordine del giorno

Indesit Company S.p.A.

Sede Legale in Viale Aristide Merloni n. 47, 60044 Fabriano (AN)
Capitale Sociale € 102.736.769,40 interamente versato
Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Ancona
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00693740425

Assemblea degli azionisti ordinari 28 e 29 aprile 2010

Relazioni del Consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno

Indesit Company S.p.A.

Sede Legale in Viale Aristide Merloni n. 47, 60044 Fabriano (AN)
Capitale Sociale Euro 102.736.769,40 interamente versato
Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Ancona
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00693740425

* * * *

Avviso di convocazione di assemblea in sede straordinaria e ordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede sociale, in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, per il giorno 28 aprile 2010 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2010 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

- 1) Adeguamento dello statuto sociale al Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010: proposta di modifica degli articoli 7), 9), 10), 14) e 22).
- 2) Modifica degli articoli 20 e 21 dello statuto sociale. Integrazione dello statuto sociale: articolo 21-*bis*.

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2010-2012 previa determinazione del numero dei componenti. Nomina del Presidente e determinazione dei compensi per il Consiglio di amministrazione.
- 3) Nomina del Presidente onorario.
- 4) Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
- 5) Deliberazione in merito al fondo spese per la tutela degli interessi comuni degli Azionisti di risparmio.

Il capitale sociale alla data del 25 marzo 2010 risulta di euro 102.736.769,40, suddiviso in 114.151.966 azioni da nominali euro 0,90 cadauna di cui:

- 113.640.684 ordinarie ciascuna delle quali da diritto ad un voto in assemblea
- 511.282 di risparmio non convertibili prive del diritto di voto.

Si precisa che il numero delle azioni ordinarie potrebbe aumentare prima dell'assemblea per l'effetto dell'esercizio di numero 294.500 opzioni attribuite a dirigenti e quadri del gruppo che danno diritto alla sottoscrizione di altrettante azioni ordinarie.

Si precisa inoltre che la società detiene n. 11.039.750 azioni ordinarie (pari al 9,72% del capitale ordinario) il cui diritto di voto risulta quindi sospeso.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato le comunicazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il relativo possesso azionario presso la sede della società almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la singola riunione e non le abbiano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. Ogni azionista legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare mediante delega scritta a termini di legge sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario di cui sopra. Un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito Internet www.indesitcompany.com nonché presso la sede sociale.

Le relazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito Internet www.indesitcompany.com nei termini di legge. Gli azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate da azionisti che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste, corredate di tutti i documenti indicati più avanti, devono essere depositate presso la Direzione Affari Legali della società presso la sede legale di questa entro e non oltre le ore 17,00 del 13 aprile 2010. I candidati di ciascuna lista devono essere indicati con numero progressivo.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati i seguenti documenti:

- a) copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni;
- b) il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano illustrate adeguatamente le caratteristiche professionali e personali dello stesso;
- c) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ogni candidato presso altre società;
- d) l'eventuale indicazione dell'idoneità del candidato a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del d.lgs 58/1998;
- e) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;
- f) la dichiarazione con la quale il socio che presenta o concorre a presentare la lista attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate.

L'esistenza di eventuale rapporto di collegamento sarà esaminata e valutata ai sensi dell'art. 14 dello statuto societario.

Ogni azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Non possono essere nominati alla carica di amministratore della società e, se nominati, decadono immediatamente, coloro che non siano in possesso dei requisiti statutariamente o normativamente prescritti per la carica. A pena di ineleggibilità, ogni candidato può presentarsi in una sola lista e non deve trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 14-bis dello statuto. In ciascuna lista dev'essere inserito un adeguato numero di consiglieri indipendenti ai sensi dell'articolo 14-bis dello statuto, con numero progressivo tale per cui, qualora la lista ottenga il maggior numero di voti, detti candidati risultino eletti. Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione – ovvero due se il numero dei consiglieri sarà superiore a sette – deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

La società darà pubblicità alle liste validamente presentate mediante la pubblicazione delle stesse sul proprio sito internet nei termini di legge e regolamentari.

Gli azionisti che congiuntamente rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti. Di tali richieste sarà data notizia mediante pubblicazione di un avviso da pubblicare con le stesse modalità del presente avviso. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea, a norma di legge, delibera su proposta del Consiglio di amministrazione.

Qualsiasi informazione relativa all'assemblea può essere richiesta alla Segreteria Societaria all'indirizzo di posta elettronica corporate.affairs@indesit.com.

Milano, 25 marzo 2010
Per il Consiglio di amministrazione
Il Vicepresidente
Andrea Merloni

Parte Straordinaria

Relazione degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno

Adeguamento dello statuto sociale al Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010: proposta di modifica degli articoli 7), 9), 10), 14) e 22).

Signori Azionisti,

La Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (conosciuta come direttiva sugli Shareholders' rights, di seguito "DSR"), è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 (pubblicato sulla G.U. – Serie generale n. 53, Suppl. ord. N. 43/L del 5 marzo 2010), che ha introdotto nuove disposizioni e importanti novità in tema di funzionamento dell'assemblea dei soci.

La nuova disciplina si applicherà alle società quotate con riguardo alle assemblee convocate successivamente al 31 ottobre 2010. Fino a tale data, che rappresenta il termine ultimo per adeguare gli statuti, continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore sostitutive o abrogative dal Decreto Legislativo in esame. Sebbene l'introduzione della DSR dovrà essere completata con l'emanazione da parte della Consob e di altri enti istituzionali di un complesso di regolamenti attuativi, nonché con la creazione di una certa prassi interpretativa in materia, il Consiglio ritiene opportuno procedere all'adeguamento statutario già da oggi, pur non impattando tali modifiche l'assemblea convocata per il 28/29 aprile 2010 né altre eventuali assemblee fino al 31 ottobre p.v.

Inoltre, nonostante tali modifiche siano parzialmente materia di delibera consiliare (in virtù dell'art. 20 dello statuto societario), il Consiglio di amministrazione della società ritiene opportuno proporre tale argomento alla discussione degli azionisti in quanto si è ravvisata l'opportunità di riformulare alcuni articoli o commi anche per esplicitare alcune disposizioni normative preesistenti, non espressamente previste dalle norme della DSR.

Si sottolinea anche che le norme di implementazione in Italia della DSR contengono alcune opzioni di modifica statutaria che il Consiglio di amministrazione non ritiene utile percorrere, fatta eccezione per quella prevista dal nuovo art. 83-*duodecies* d.lgs. 58/1998 ("TUIF") in tema di identificazione degli azionisti. La nuova formulazione dell'articolo 7 entrerà in vigore alla data di approvazione dello statuto.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie, riepilogate nel prospetto allegato sub "A", che pone a raffronto l'attuale testo dello statuto, le modifiche proposte e le relative motivazioni. Fra le modifiche, si segnalano in particolare le nuove modalità e termini di convocazione dell'assemblea e di presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo e di controllo, la legittimazione all'intervento e al voto in assemblea, la possibilità di integrazione dell'ordine del giorno assembleare qualora richiesto dalla percentuale di azionisti indicata nella normativa vigente.

Oltre a quanto sopra esposto, il Consiglio di amministrazione fa presente agli azionisti che, sia in relazione alle modifiche normative sia in relazione alle eventuali modifiche statutarie approvate, occorrerà provvedere ad un adeguamento del Regolamento assembleare. Si propone quindi, di attribuire al Consiglio di amministrazione il potere di deliberare detti necessari adeguamenti.

Si precisa che, a seguito dell'emanazione dei regolamenti applicativi del DSR il Consiglio di amministrazione potrebbe ritenere opportuno operare ulteriori modifiche statutarie utilizzando la delega di cui all'art. 20 dello statuto societario o, proporre l'adozione di tali modifiche in una successiva riunione assembleare.

Il Consiglio di amministrazione infine ritiene che le proposte modifiche statutarie non facciano insorgere in capo agli azionisti il diritto a recedere previsto dalla normativa vigente.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta, il Consiglio Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Indesit Company S.p.A. udita ed approvata la Relazione del Consiglio di amministrazione, delibera:

- A) di approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di amministrazione, così come illustrate nell'apposita relazione messa a disposizione del pubblico;
- B) di conferire al Consiglio di amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per:
 - i. curare gli adempimenti di legge, ivi compresi quelli pubblicitari, connessi all'attuazione delle modifiche dello statuto sociale;
 - ii. provvedere eventualmente alla rinumerazione di articoli e commi dello statuto e alla riorganizzazione degli stessi al fine di garantire la necessaria coerenza;
 - iii. introdurre nel regolamento assembleare le modifiche necessarie ad adeguare il medesimo alle nuove disposizioni normative e statutarie;
 - iv. introdurre nel testo delle delibere assunte, nonché del regolamento assembleare, le eventuali modifiche di carattere formale e non sostanziale che fossero richieste dalle competenti Autorità, dal Notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione, o che si rilevassero opportune per il rispetto delle normative applicabili.

Il tutto con promessa di rato e valido".

Milano, 25 marzo 2010
Per il Consiglio di amministrazione
Il Vicepresidente
Andrea Merloni

Allegato A

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	MOTIVAZIONI
TITOLO II – Capitale-Azioni-Obbligazioni		
Articolo sette	Articolo sette	Articolo sette
Le azioni sono nominative od al portatore in relazione alle norme di legge vigenti in materia e liberamente trasferibili. Sono indivisibili e per ciascuna di esse la società, ai sensi dell'articolo 2347 del Codice Civile, non riconosce che un titolare; in caso di successione con più eredi sarà riconosciuto soltanto il rappresentante legale designato dagli eredi stessi o, in mancanza, dall'Autorità Giudiziaria. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.	<i>Invariato</i>	
	La società può richiedere in qualunque momento agli intermediari, nelle forme indicate dalla legge, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei loro dati, unitamente al numero di azioni registrate sui conti intestati a costoro. La società dovrà inoltre procedere alla stessa richiesta su istanza dei soci secondo quanto disposto dall'art.83-duodecies d.lgs. 58/1998 e dalla regolamentazione applicabile. I dati ottenuti dall'emittente sono messi gratuitamente a disposizione dei soci.	Modifica facoltativa proposta al fine di fornire alla società e agli azionisti uno strumento utile al fine di conoscere la composizione del suo azionariato.
TITOLO III - Assemblea		
Articolo nove	Articolo nove	Articolo nove
L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.	L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 113-ter, comma 3 d.lgs. 58/1998.	Modifica necessaria per coordinare lo statuto alle nuove disposizioni di legge.
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.	Modifica conseguente all' introduzione di nuove disposizioni normative.
Qualora ne sia fatta richiesta dai soci ai sensi di legge, l'ordine del giorno è integrato nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni applicabili.	I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione con le forme e nei modi previsti dalla legge. Tale richiesta dev'essere accompagnata da una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, da consegnare al Consiglio di amministrazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della richiesta d'integrazione.	Modifica necessaria per coordinare lo statuto alle nuove disposizioni di legge.
Articolo dieci	Articolo dieci	Articolo dieci
Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato le certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il relativo possesso azionario presso la sede della società almeno due giorni prima della data fissata per la singola riunione e non le abbiano ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.	La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.	Modifica necessaria per coordinare lo statuto alle nuove disposizioni di legge.
Il socio può farsi rappresentare da altri soci o da terze persone, mediante delega scritta, con le limitazioni di cui all'art. 2372 c.c. salve le diverse disposizioni in materia di raccolta e sollecitazione di deleghe o altre disposizioni di legge. Ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni dallo stesso possedute.	<i>Invariato</i>	
TITOLO IV - Amministrazione-Rappresentanza-Firma		
Articolo quattordici	Articolo quattordici	Articolo quattordici

<p>La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a tredici, anche non soci. Essi sono eletti - con voto palese - dall'assemblea, che ne fissa in primo luogo il numero, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la quota percentuale stabilita dalla normativa vigente.</p>	<p><i>Invariato</i></p>	
<p>Le liste devono essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p>	<p>Le liste per l'elezione degli amministratori devono essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea. La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis d.lgs. 58/1998 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa.</p>	<p>Modifiche conseguenti all' introduzione di nuove disposizioni normative.</p>
<p>L'avviso di convocazione dell'assemblea che nomina gli amministratori deve contenere l'indicazione della percentuale di capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria necessario per presentare le liste e il termine per il deposito delle stesse.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati presso la sede sociale i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni; b) il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano illustrate adeguatamente le caratteristiche professionali e personali dello stesso; c) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ogni candidato presso altre società; d) l'eventuale indicazione dell'idoneità del candidato a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.lgs 58/98; e) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica; f) la dichiarazione con la quale il socio che presenta o concorre a presentare la lista attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate. <p>Ai fini del comma precedente si intende esistente il rapporto di collegamento quando gli azionisti sono alternativamente i) in un rapporto di controllo tra loro o soggetti al medesimo controllo, ai sensi dell'art. 93 D.lgs 58/98, ii) in rapporto di collegamento tra loro, ai sensi dell'art. 2359, c.c. 3, c.c., iii) partecipano ai patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'art. 122, c.c. 1, D.lgs 58/98.</p> <p>Ogni azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. A pena di ineleggibilità, ogni candidato può presentarsi in una sola lista e non deve trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 14-bis del presente</p>	<p><i>Invariato</i></p>	

<p>statuto. In ciascuna lista dev'essere inserito un adeguato numero di consiglieri indipendenti ai sensi dell'articolo 14 bis dello statuto, con numero progressivo tale per cui, qualora la lista ottenga il maggior numero di voti, detti candidati risultino eletti. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p>		
<p>La società provvederà a dare pubblicità alle liste validamente presentate mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet della società stessa nei termini di legge.</p>	<i>Abrogato</i>	<p>Previsione accorpata con quella relativa al deposito delle liste.</p>
<p>All'elezione dei Consiglieri si procede come segue: a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dopo la lista di cui al successivo punto b) è tratto un Consigliere; b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli altri Consiglieri.</p>	<i>Invariato</i>	
<p>La presidenza del Consiglio di amministrazione spetta al primo candidato della lista di cui al precedente punto b). Ai fini del riparto di cui sopra, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale minima di voti almeno pari alla metà di quella richiesta al precedente comma 3.</p>	<p>La presidenza del Consiglio di amministrazione spetta al primo candidato della lista di cui al precedente punto b). Ai fini del riparto di cui sopra, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale minima di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione di liste di candidati al Consiglio.</p>	<p>Modifica volta ad evitare potenziali fraintendimenti interpretativi.</p>
<i>Il resto dell'articolo rimane invariato</i>		
TITOLO V - Collegio Sindacale		
<p>Articolo ventidue L'Assemblea, votando per alzata di mano, nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste presentate devono indicare quantomeno un candidato sindaco effettivo e un candidato sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o, se inferiore, almeno la quota percentuale eventualmente stabilita con regolamentazione Consob per i componenti il Consiglio di amministrazione. Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, che versino in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti statutariamente o normativamente prescritti per la carica. Il difetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità determina la decadenza dalla carica. Ai fini dell'articolo 1, comma 3, del Decreto del</p>	<p>Articolo ventidue</p>	<p>Articolo ventidue</p>

<p>Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 devono considerarsi strettamente attinenti all'attività della società: la ricerca e/o sviluppo e/o produzione e/o commercializzazione di beni e servizi nei settori energetico, della meccanica leggera, elettronico e le materie a questi connesse. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p>		
<p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. L'avviso di convocazione dell'assemblea che deve deliberare in tema di nomina dei sindaci deve contenere l'indicazione della percentuale di capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria necessario per presentare le liste e il termine per la convocazione delle stesse. Ciascun socio che presenta o concorre a presentare una lista, deve, contestualmente alla presentazione della stessa, depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa vigente, comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti nonché una dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.</p>	<p>Le liste per l'elezione del Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea e pubblicate con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa. L'avviso di convocazione dell'assemblea che deve deliberare in tema di nomina dei sindaci deve contenere l'indicazione della percentuale di capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria necessario per presentare le liste e il termine per la convocazione delle stesse. Ciascun socio che presenta o concorre a presentare una lista, deve, contestualmente alla presentazione della stessa, depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa vigente, comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti nonché una dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.</p>	<p>Modifiche conseguenti all'introduzione di nuove disposizioni normative.</p>
<p><i>Il resto dell'articolo rimane invariato</i></p>		

Relazione degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno **Modifica degli articoli 20 e 21 dello statuto sociale.** **Integrazione dello statuto sociale: articolo 21- bis.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea al fine di esaminare ed approvare una proposta di deliberazione avente ad oggetto la modifica degli articoli 20 e 21 dello statuto sociale e l'integrazione dello statuto con l'articolo 21-bis.

Per quel che riguarda la modifica dell'art. 20, si precisa che la Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 ha emanato un regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate. La società provvederà nei termini di legge ad adeguare le proprie procedure interne alla nuova regolamentazione, tuttavia, si ritiene opportuno cogliere l'occasione di questa assemblea che già procede a modifiche statutarie per esercitare l'opzione prevista da detto regolamento in tema di operazioni che hanno carattere di urgenza.

Per quel che riguarda la modifica dell'articolo 21, essa riguarda unicamente il richiamo al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che è stato in buona parte abrogato. Tale richiamo va quindi sostituito con quello al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, più in generale, alle normative in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

Infine, il Consiglio ritiene utile proporre all'assemblea l'inserimento in statuto di un articolo che permetta la nomina di un Presidente Onorario al fine di dotare la società di una figura di alto profilo in grado di fornire pareri su questioni rilevanti e rappresentare la società stessa in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche. Il Consiglio stesso o gli azionisti infatti potrebbero decidere di voler identificare persone che, pur non facendo parte del Consiglio di amministrazione, possano, con la loro esperienza e capacità, dare un importante contributo alla società.

Il Consiglio di amministrazione infine ritiene che le proposte modifiche statutarie non facciano insorgere in capo agli azionisti il diritto a recedere previsto dalla normativa vigente.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione l'integrazione statutaria, riepilogata nel prospetto allegato sub "A", che pone a raffronto l'attuale testo dello statuto, le modifiche proposte e le relative motivazioni.

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Indesit Company S.p.A. udita ed approvata la Relazione del Consiglio di amministrazione:

delibera

- A) di approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di amministrazione, così come illustrate nell'apposita relazione messa a disposizione del pubblico;
- B) di conferire al Consiglio di amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per:
- i) curare gli adempimenti di legge, ivi compresi quelli pubblicitari, connessi all'attuazione delle modifiche dello statuto sociale;
 - ii) provvedere eventualmente alla rinumerazione di articoli e commi dello statuto e alla riorganizzazione degli stessi al fine di garantire la necessaria coerenza;
 - iii) introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche di carattere formale e non sostanziale che fossero richieste dalle competenti Autorità, dal Notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione, o che si rilevassero opportune per il rispetto delle normative applicabili.

Il tutto con promessa di rato e valido".

Milano, 25 marzo 2010

Per il Consiglio di amministrazione

Il Vice Presidente

Andrea Merloni

Allegato A

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	MOTIVAZIONI
TITOLO IV - Amministrazione-Rappresentanza-Firma		
Articolo venti	Articolo venti	Articolo venti
<i>Il testo dell'articolo rimane invariato, si aggiunge solo un ultimo comma di seguito specificato</i>		
	In caso di urgenza e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile, la società può compiere operazioni con parti correlate secondo quanto previsto dalle procedure adottate.	Modifica facoltativa introdotta dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 proposta al fine di agevolare l'effettuazione di operazioni - che non siano di competenza dell'assemblea - e che abbiano carattere di urgenza.
Articolo ventuno	Articolo ventuno	Articolo ventuno
I Direttori di stabilimento e le persone preposte alla direzione di aree dell'azienda con apposita deliberazione del Consiglio hanno la rappresentanza della società, per i rapporti e comunque per gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni.	I Direttori di stabilimento e le persone preposte alla direzione di aree aziendali con apposita deliberazione del Consiglio hanno la rappresentanza della società, per i rapporti e comunque per gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come eventualmente modificato ed integrato e, in genere, alle applicabili normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.	Modifica dovuta al cambiamento della normativa di riferimento.
	Articolo ventuno-bis	Articolo ventuno-bis
	Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, può nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un Presidente Onorario, il quale durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di amministrazione e decadrà, oltre che per dimissioni, con la scadenza del Consiglio. Il Presidente Onorario, ove non Consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed alla assemblee e può esprimere pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio di amministrazione o dalle assemblee. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione esclusivamente incarichi di rappresentanza della società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche. Il Consiglio di amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è rieleggibile.	Disposizione inserita per prevedere la nomina di persona di alto profilo alla carica di Presidente Onorario.

Parte Ordinaria

Relazione degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno **Bilancio al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

la presente relazione ha lo scopo di illustrare alcuni elementi utili a valutare meglio le proposte a) di approvazione del bilancio separato della società chiuso il 31 dicembre 2009; b) di destinazione dell'utile d'esercizio 2009 e di distribuzione dei dividendi.

a) Bilancio separato chiuso al 31 dicembre 2009

Per una più approfondita conoscenza dei dati contabili e degli eventi che hanno caratterizzato l'esercizio 2009, si rimanda ai bilanci separato e consolidato, alla relazione degli amministratori sulla gestione, alle relazioni della società di revisione e alla relazione del Collegio sindacale all'assemblea, che vengono depositati presso la sede sociale nei termini di legge.

b) Proposta di destinazione dell'utile

Il bilancio separato al 31 dicembre 2009 della società chiude con un utile di € 37.369.163,60.

Il Consiglio di amministrazione propone quindi di attribuire a ciascuna azione ordinaria in circolazione un dividendo di € 0,13553 e, a ciascuna azione di risparmio in circolazione un dividendo di € 0,15353.

Alla data della presente relazione le azioni ordinarie in circolazione sono 113.640.684. Si precisa che, tale numero:

- a) diverge dal numero delle azioni al 31/12/2009 in quanto nel marzo 2010 sono state esercitate, ai sensi del piano di stock options a favore di dirigenti e quadri del gruppo in essere, n. 10.000 opzioni che hanno comportato l'emissione di altrettante azioni ordinarie;
- b) potrebbe aumentare prima dell'assemblea sempre ai sensi del medesimo piano di stock options per l'effetto dell'esercizio di n. 294.500 opzioni attribuite a dirigenti e quadri del gruppo che danno diritto all'emissione di altrettante azioni ordinarie.

La società alla data della presente relazione detiene n. 11.039.750 azioni ordinarie. Considerato che, ai sensi dell'art. 2357-ter comma 2 cod. civ., finché le azioni restano di proprietà della società il diritto agli utili è attribuito proporzionalmente alle altre azioni, proponiamo di ripartire tra le azioni ordinarie e le azioni di risparmio non convertibili in circolazione il dividendo di competenza di dette azioni proprie e, conseguentemente, di aumentare il dividendo unitario delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio non convertibili in circolazione di € 0,014471.

Il Consiglio quindi propone di distribuire un dividendo complessivo unitario di € 0,15 per ciascuna azione ordinaria in circolazione (diversa da quelle proprie) e di € 0,168 per ciascuna azione di risparmio non convertibile in circolazione.

L'importo esatto del residuo utile che si propone di accantonare a Riserva straordinaria sarà comunicato in assemblea.

I dividendi saranno posti in pagamento a partire dal 20 maggio 2010 con data di stacco della cedola il 17 maggio 2010.

Si precisa che la Società non ha più l'obbligo di versamento dell'utile di esercizio a riserva legale in quanto quest'ultima ha già superato 1/5 del capitale sociale.

Il Consiglio di amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di mettere in votazione la relazione consiliare, il bilancio separato al 31 dicembre 2009, che si chiude con un utile di € 37.369.163,60, e vi propone di approvare le seguenti proposte di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti, preso atto della Relazione del Consiglio di amministrazione, nonché della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della società di revisione,

delibera

- 1) di approvare il bilancio separato al 31 dicembre 2009 e la Relazione degli Amministratori sulla gestione così come presentati e depositati agli atti della società;
- 2) di destinare l'utile di esercizio di € 37.369.163,60 come segue:
 - a) € 0,13553 (zero virgola tredicimilacinquecentocinquantatrè) come dividendo unitario per ciascuna delle n.² azioni ordinarie in circolazione;
 - b) € 0,15353 (zero virgola quindicimilatrecentocinquantatrè) come dividendo unitario per ciascuna delle n. 511.282 azioni di risparmio non convertibili in circolazione;
- 3) di aumentare di € 0,01447 (zero virgola zero millequattrocentoquarantasette) il dividendo di ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione e delle azioni di risparmio non convertibili in circolazione, ai sensi dell'art.

¹ Al riguardo si sottolinea che l'importo aggiuntivo è stato calcolato arrotondando l'importo risultante dalla ripartizione del dividendo spettante alle azioni proprie fra le azioni ordinarie in circolazione (diverse da quelle proprie) alla data del 25 marzo 2010, le azioni di risparmio e le opzioni eventualmente esercitabili.

² Come già sottolineato, il numero di azioni ordinarie in circolazione alla data di svolgimento dell'Assemblea sarà comunicato in occasione della medesima Assemblea, in relazione al numero di opzioni di sottoscrizione esercitate sino a tale data.

2357-ter, secondo comma. cod. civ., tenuto conto delle 11.039.750 azioni proprie in portafoglio e, dunque, di distribuire un dividendo unitario complessivamente pari a:

- i. € 0,15 (zero virgola quindici) per ciascuna azione ordinaria in circolazione (diversa da quelle proprie);
 - ii. € 0,168 (zero virgola centosessantotto) per ciascuna delle azioni di risparmio non convertibili in circolazione;
- 4) di destinare il residuo utile³ rimanente dopo la distribuzione dei dividendi di cui al punto 3) alla riserva straordinaria.”

Milano, 25 marzo 2010
Per il Consiglio di amministrazione
Il Vice Presidente
Andrea Merloni

³ Cfr. nota 2.

Relazione degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2010-2012, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del Presidente e determinazione dei compensi per il Consiglio di amministrazione.

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2009, giunge a scadenza il mandato al Consiglio di amministrazione in carica ed è quindi necessario provvedere, per il triennio 2010-2012, previa determinazione del numero dei componenti, alla nomina dei nuovi Consiglieri e fra questi del Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché alla determinazione dei relativi compensi.

Il Consiglio di amministrazione non intende formulare alcuna proposta in relazione ai nominativi da indicare, invitando gli azionisti a presentare proprie proposte ai sensi della normativa applicabile e dello statuto societario.

Con la presente relazione si intende quindi, oltre a quanto si dirà in seguito sulla copertura assicurativa, ricordare agli azionisti le regole di governance che la società si è data in tema di nomina degli amministratori.

Le proposte di nomina alla carica di Consigliere e di Presidente del Consiglio di amministrazione, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché dall'indicazione se gli stessi possono qualificarsi come indipendenti, possono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per la prima convocazione dell'assemblea.

In primis, il Consiglio ricorda che le norme applicabili alla presentazione delle liste sono indicate dagli articoli 14 e 14-bis dello statuto societario che vengono allegati (sub 1) alla presente relazione per un pronto riferimento, sottolineando che, come più chiaramente previsto nella riformulazione dell'articolo 14 dello statuto societario sottoposta agli azionisti nella precedente parte straordinaria, ai fini del riparto dei voti tra le liste, non si terrà conto di quelle liste che non abbiamo conseguito una percentuale minima di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione di candidati alla carica di consigliere.

Per quanto riguarda la **determinazione del numero** dei componenti del Consiglio, si ricorda ai Signori Azionisti che lo statuto sociale prevede che il Consiglio di amministrazione sia formato da un numero minimo di cinque ad un massimo di tredici componenti.

Per quanto riguarda invece la **composizione** del Consiglio di amministrazione, viste le dimensioni della società e la crescente complessità e competitività del settore in cui opera, il Consiglio uscente invita gli azionisti a formulare proposte tali per cui il Consiglio di amministrazione stesso ricomprenda al proprio interno, nella sua collegialità, una pluralità di esperienze, conoscenze, competenze e professionalità maturate in ambito internazionale attinenti non solo al singolo settore industriale, ma anche alla finanza, alla macroeconomia e ai problemi connessi alla globalizzazione dei mercati.

La composizione del Consiglio di amministrazione dovrà inoltre rispettare altre regole di *governance*: in particolare, il Consiglio di amministrazione ha individuato in 5 il numero massimo di incarichi di amministrazione o controllo nelle società quotate, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore non esecutivo della società. Il Consiglio richiede quindi che gli azionisti che presenteranno liste di nomina indichino il numero di incarichi ricoperti da ciascun candidato in dette società.

Allegata alla presente relazione, al fine di facilitare gli azionisti che vorranno presentare le proprie proposte di nomina, troverete i criteri di indipendenza adottati dalla società (sub 2).

Il Consiglio di amministrazione, con riferimento al compenso da attribuire al Consiglio di amministrazione per il triennio 2010-2012 propone:

- di confermare anche per il triennio 2010-2012, un compenso annuo di € 920.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute previsto statutariamente. L'assemblea del 3 maggio 2007, infatti, aveva stabilito detto compenso e dato mandato al Consiglio di amministrazione di i) ripartire lo stesso tra i singoli Consiglieri ed il Presidente e ii) stabilire le modalità della corresponsione del medesimo, ivi compresa la possibilità di erogarlo in funzione della effettiva presenza alle riunioni;
- di rinnovare per il periodo 2010-2012 la copertura assicurativa annuale già in essere per il Consiglio di amministrazione, finalizzata a tenere indenne la Società da ogni danno patrimoniale causato alla stessa dagli amministratori quali responsabili civili, in conseguenza di qualsiasi loro comportamento, sia individuale sia collegiale, omissivo o commissivo, istantaneo o continuato, esercitato con imprudenza e/o negligenza in violazione di obblighi e/o doveri stabiliti, in relazione all'esercizio delle loro funzioni, dalla legge, dai regolamenti, dall'atto costitutivo, dallo statuto e/o da deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione (comportamenti colposi), con esclusione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi di vigilanza in base alla vigente normativa. L'attuale polizza ha durata annuale, un costo annuo massimo non superiore a € 100.000, al netto degli oneri tributari, e un massimale per sinistro e aggregato annuo non inferiore a € 25 milioni.

A tal fine, vi proponiamo di conferire mandato al Direttore Finanza&Amministrazione, anche a mezzo di procuratori speciali, di definire il premio assicurativo, alle migliori condizioni nei limiti di costo sopra indicati, e di sottoscrivere annualmente i predetti contratti con promessa di rato e valido.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta, il Consiglio Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Indesit Company S.p.A. udita ed approvata la Relazione del Consiglio di amministrazione,

delibera:

1. di attribuire per il triennio 2010-2012 per l'intero Consiglio di amministrazione un compenso complessivo annuo di Euro 920.000 (novecentoventimila), oltre al rimborso delle spese documentate;
2. di conferire altresì mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire il compenso tra i singoli Consiglieri e il Presidente, e di stabilire le modalità di corresponsione del medesimo, ivi compresa la possibilità di erogarlo in funzione della effettiva presenza alle riunioni consiliari e dei Comitati interni al Consiglio, fermo restando un minimo garantito per la funzione di Consigliere di Amministrazione;
3. di dare mandato al Direttore Finanza&Amministrazione di sottoscrivere - anche a mezzo di procuratori speciali - un contratto di assicurazione - anche di durata annuale - per gli esercizi 2010-2011-2012, finalizzato a tenere indenne la Società da ogni danno patrimoniale causato alla stessa dagli Amministratori quali responsabili civili, in conseguenza di qualsiasi loro comportamento, sia individuale che collegiale, omissivo o commissivo, istantaneo o continuato, esercitato con imprudenza e/o negligenza in violazione di obblighi e/o doveri stabiliti, in relazione all'esercizio delle loro funzioni, dalla legge, dai regolamenti, dall'atto costitutivo, dallo statuto e/o da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione (comportamenti colposi), con esclusione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative irrogate dagli Organi di Vigilanza in base alla vigente normativa, definendone il premio, alla migliore delle condizioni attuali, nei limiti di costo annuo di €100.000,00 (centomila) e per un massimale per sinistro e aggregato annuo non inferiore a € 25 milioni (venticinquemilioni). Il tutto con promessa di rato e valido.”

Milano, 25 marzo 2010

Per il Consiglio di amministrazione

Il Vice Presidente

Andrea Merloni

Allegato 1) Estratto dello statuto societario "statuto societario della Indesit Company s.p.a.

OMISSIS

Amministrazione-Rappresentanza-Firma **Articolo quattordici**

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a tredici, anche non soci. Essi sono eletti -con voto palese- dall'assemblea, che ne fissa in primo luogo il numero, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la quota percentuale stabilita dalla normativa vigente. Le liste devono essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

L'avviso di convocazione dell'assemblea che nomina gli amministratori deve contenere l'indicazione della percentuale di capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria necessario per presentare le liste e il termine per il deposito delle stesse.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati presso la sede sociale i seguenti documenti:

- a) copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni;
- b) il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano illustrate adeguatamente le caratteristiche professionali e personali dello stesso;
- c) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ogni candidato presso altre società;
- d) l'eventuale indicazione dell'idoneità del candidato a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del d.lgs 58/98;
- e) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;
- f) la dichiarazione con la quale il socio che presenta o concorre a presentare la lista attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate.

Ai fini del comma precedente si intende esistente il rapporto di collegamento quando gli azionisti sono alternativamente i) in un rapporto di controllo tra loro o soggetti al medesimo controllo, ai sensi dell'art. 93 d.lgs 58/98, ii) in rapporto di collegamento tra loro, ai sensi dell'art. 2359, co. 3, c.c., iii) partecipano ai patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'art. 122, co. 1, d.lgs 58/98.

Ogni azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. A pena di ineleggibilità, ogni candidato può presentarsi in una sola lista e non deve trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 14-bis del presente statuto. In ciascuna lista dev'essere inserito un adeguato numero di consiglieri indipendenti ai sensi dell'articolo 14-bis dello statuto, con numero progressivo tale per cui, qualora la lista ottenga il maggior numero di voti, detti candidati risultino eletti.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

La società provvederà a dare pubblicità alle liste validamente presentate mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet della società stessa nei termini di legge.

All'elezione dei Consiglieri si procede come segue:

- a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dopo la lista di cui al successivo punto b) è tratto un Consigliere;
- b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli altri Consiglieri.

La presidenza del Consiglio di amministrazione spetta al primo candidato della lista di cui al precedente punto b). Ai fini del riparto di cui sopra, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale minima di voti almeno pari alla metà di quella richiesta al precedente comma 3. Ogni azionista può votare una sola lista.

Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, o nel caso in cui la lista di cui alla lettera a) del comma precedente non abbia ricevuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli a norma di legge effettuando la sostituzione nominando il primo, secondo l'ordine progressivo, dei non eletti della lista da cui è stato tratto il consigliere cessato purché questi sia ancora eleggibile. Ove cessato sia un amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 d.lgs. 58/98, si provvederà secondo quanto sopra, ove permanga nel consiglio il numero minimo di componenti in possesso degli stessi requisiti di indipendenza, altrimenti, verrà nominato il primo dei non eletti in possesso di detti requisiti. L'elezione degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 c.c. è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge nominando i sostituti in base ai criteri di cui al precedente periodo. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al comma primo procedendo con le maggioranze di legge.

Articolo quattordici-bis

Non possono essere nominati alla carica di amministratore della società e, se nominati, decadono immediatamente, coloro che:

- versino in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla normativa applicabile;
- non siano in possesso dei requisiti statutariamente o normativamente prescritti per la carica.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione – ovvero due se il Consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti – deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

OMISSIS"

Allegato 2: Criteri per la qualificazione degli amministratori come “indipendenti”

In base alle regole di *governance* adottate dalla società, risultano indipendenti gli amministratori che:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, non controllano la società e non sono in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, e non partecipano a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitino il controllo o un'influenza notevole sulla stessa;
- b) non sono, e non sono stati, nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo⁴ della società o di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la stessa, ovvero di una società o di una rete che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) non hanno e non hanno avuto, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche congiuntamente con altri, attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero - trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- d) non sono, e non sono stati nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- e) non hanno ricevuto negli ultimi tre esercizi e non ricevono, dalla società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁵ rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- f) non sono stati amministratori della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- g) non rivestono la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- h) non sono soci o amministratori di una società o un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della società;
- i) non sono stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

⁴ Per “esponente di rilievo” di una società o di un ente si intende: il Presidente, il legale rappresentante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategica.

⁵ Si ricorda che il Consiglio, nell'adunanza del 26 ottobre 2006, ha stabilito che, per “significativa” remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso, si intende quella che supera a) di tre volte il monte totale dei compensi annui (compreso il gettone percepito come componente del comitato) o b) i 200 mila euro annui.

Relazione degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno
Nomina del Presidente onorario.

Signori Azionisti,

qualora l'assemblea degli azionisti in sede straordinaria provveda ad approvare la modifica statutaria di cui all'articolo 21-bis dello statuto societario (illustrata nell'apposita relazione), in sede ordinaria gli azionisti potranno provvedere alla nomina di un Presidente Onorario.

Il Consiglio di amministrazione non formula alcuna proposta in merito.

Milano, 25 marzo 2010

Per il Consiglio di amministrazione

Il Vice Presidente

Andrea Merloni

Relazione degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno **Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

(Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 73 della delibera Consob n° 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni)

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea al fine di esaminare ed approvare una proposta di deliberazione avente ad oggetto il conferimento al Consiglio di amministrazione di una nuova autorizzazione ad acquistare e/o disporre di azioni ordinarie e/o di risparmio non convertibili della Indesit Company S.p.A. (di seguito, la "Società") ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2357 e ss. del codice civile nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144 *bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 e successive modificazioni. Si ricorda che, con deliberazione assembleare del 29 aprile 2009, il Consiglio di amministrazione è stato autorizzato a compiere atti di acquisto e/o disposizione sulle azioni ordinarie e di risparmio non convertibili della Società, per un periodo di 12 mesi dalla data della deliberazione medesima e nel rispetto delle modalità e dei criteri ivi indicati. Detta autorizzazione giunge quindi a scadenza in prossimità dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2009. Si precisa che non è stata effettuata nessuna operazione sulle azioni proprie ai sensi di detta delibera.

In occasione della convocazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, il Consiglio ha ritenuto di sottoporre agli azionisti la richiesta di conferire una nuova autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e/o disposizione di azioni proprie, dato che tale facoltà costituisce uno strumento di flessibilità gestionale e strategica della quale gli Amministratori devono poter disporre per i motivi che saranno illustrati nella presente relazione.

La Società, alla data della presente relazione, risulta proprietaria di n. 11.039.750 azioni ordinarie, da nominali € 0,90, pari al 9,67% del capitale sociale pro tempore ammontante ad € 102.736.769,40 e suddiviso in 114.151.966 azioni da nominali € 0,90 cadauna (di cui 113.640.684 ordinarie e 511.282 di risparmio non convertibili)⁶. Si precisa quindi che eventuali nuovi acquisti di azioni proprie saranno possibili solo una volta effettuati eventuali atti di disposizione per non superare la soglia prevista dalla legge.

Principali motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Ferme restando le ragioni facilmente ricavabili dal contenuto dell'autorizzazione richiesta e il rispetto delle normative vigenti in materia, le principali motivazioni che inducono il Consiglio di amministrazione a proporVi le deliberazioni che la presente Relazione intende illustrare possono essere sinteticamente rinvenute:

- nella necessità di intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari autorizzati, per contenere movimenti anomali della quotazione delle azioni della Società e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità ovvero a una scarsa liquidità degli scambi;
- nell'opportunità di incrementare e/o realizzare l'investimento in azioni proprie in ogni momento in cui il mercato ne consenta un'adeguata remunerazione;
- nell'utilizzare le azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società, o di sue controllate (attuali e/o future);
- nell'opportunità di utilizzare le azioni proprie quale eventuale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni, al servizio di eventuali operazioni di finanza anche straordinaria (es. prestiti convertibili), come garanzia per finanziamenti, o per la semplice alienazione nel quadro delle politiche finanziarie e di investimento della Società.

Indicazione del numero massimo e del valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione

L'autorizzazione che il Consiglio d'amministrazione della Società richiede all'assemblea riguarda atti di acquisto, da effettuarsi anche in più *tranches*, di azioni della Società ordinarie e/o di risparmio non convertibili, in un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio della Società e delle società controllate o acquistate per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, al momento di ciascun acquisto, non sia superiore al limite complessivo di legge. Secondo quanto previsto dall'art. 2357, comma 1, cod. civ., gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, cod. civ., di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate.

Si rappresenta che, in caso di cessione delle azioni proprie di volta in volta acquistate, la riserva come sopra costituita riconfluirà nei rispettivi fondi e riserve di provenienza.

⁶ Tutti i dati indicati sono relativi al capitale sociale sottoscritto e versato al momento dell'approvazione della presente Relazione. Il numero di azioni ordinarie potrebbe variare a seguito dell'eventuale esercizio di 294.500 stock options attribuite a dirigenti e quadri del gruppo.

Corrispettivo minimo e massimo

Acquisto di azioni proprie

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione ordinaria e/o di risparmio non convertibile non dovrà essere né inferiore né superiore di massimo il 15% rispetto alla media dei prezzi ufficiali di Borsa nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione di acquisto.

Disposizione delle azioni proprie

Le disposizioni delle azioni proprie già possedute ovvero successivamente acquistate, anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati, potranno essere effettuate al prezzo o, comunque, secondo le condizioni ed i criteri determinati dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle modalità relative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l'operazione e al migliore interesse della Società.

Tale limite di prezzo non è applicabile qualora la cessione delle azioni avvenga nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società o di società dalla stessa controllata, nell'ambito di eventuali piani di *stock option*.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'acquisto e la vendita viene richiesta per la durata di dodici mesi a far tempo dalla data in cui l'assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. La ridotta durata dell'autorizzazione è volta al fine di permetterne la coincidenza con l'assemblea di approvazione del bilancio. Resta inteso che le azioni proprie che, di volta in volta, dovessero per qualsiasi motivo risultare possedute in misura eccedente rispetto al limite di legge, saranno cedute, con le modalità qui di seguito indicate, entro il periodo di tempo massimo dalla normativa.

Modalità attraverso le quali gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie saranno effettuati

Acquisto di azioni proprie

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, secondo il combinato disposto dell'art. 132 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 144 bis della Delibera Consob n. 11971/1999, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 d.lgs. 58/1998 e comunque con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Disposizione di azioni proprie

Le azioni proprie già possedute, ovvero quelle successivamente acquistate, potranno essere oggetto di atti di disposizione, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte ed anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati secondo la modalità che risulti opportuna per perseguire le finalità di cui alla presente relazione sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia.

* * * * *

Si precisa che il punto 7, dello Schema n. 4 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti non trova applicazione, in quanto l'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

* * * * *

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta del Consiglio, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'assemblea Ordinaria degli Azionisti della Indesit Company S.p.A.:

- udita ed approvata la Relazione del Consiglio di amministrazione;
- preso atto che, alla data della presente deliberazione, la Indesit Company S.p.A. possiede n. azioni ordinarie, pari al% del capitale sociale pro tempore ammontante ad € e suddiviso in n. azioni da nominali € 0,90 cadauna (di cui n. ordinarie e n. 511.282 di risparmio non convertibili⁷);

delibera

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., il Consiglio di amministrazione e per esso, congiuntamente tra loro il Presidente e l'Amministratore delegato, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, ad acquistare azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio non convertibili, in una o più volte, per un periodo di dodici mesi dalla data della presente deliberazione, stabilendo che:
 - a) il numero massimo delle azioni acquistate ovvero acquistabili non dovrà essere superiore, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio al momento dell'acquisto, al limite complessivo di legge;
 - b) il prezzo di acquisto di ciascuna azione ordinaria e/o di risparmio non convertibile non dovrà essere né inferiore, né superiore di massimo il 15% rispetto alla media dei prezzi ufficiali di Borsa nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione di acquisto;
 - c) le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, secondo il combinato disposto dell'art. 132 d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e dell'art. 144 *bis* della Delibera Consob n. 11971/1999, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 d.lgs. 58/1998 e comunque con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

⁷ I dati verranno comunicati durante l'assemblea. Vedi nota precedente.

- d) gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (ed effettivamente esistenti alla data dei medesimi acquisti), approvato con conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, cod. civ., di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate;
- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1, cod. civ., il Consiglio di amministrazione e per esso, congiuntamente tra loro il Presidente e l'Amministratore delegato, a disporre, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte, per un periodo di dodici mesi dalla data della presente deliberazione, di azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio non convertibili, già possedute ovvero successivamente acquistate ai sensi della presente deliberazione, anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati, con qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite stabilendo che:
 - a) le disposizioni delle azioni proprie già possedute ovvero successivamente acquistate, anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati, potranno essere effettuate al prezzo o, comunque, secondo le condizioni ed i criteri determinati dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle modalità relative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l'operazione e al migliore interesse della Società;
 - b) il limite di cui al precedente punto a) *sub* 2) non sarà applicabile qualora la cessione delle azioni avvenisse nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società o di società dalla stessa controllata, nell'ambito di eventuali piani di stock option;
 - c) a fronte di ogni cessione di azioni proprie, la riserva costituita ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, cod. civ., confluirà nei rispettivi fondi e riserve di provenienza;
- 3) di conferire al Consiglio di amministrazione, e per esso, congiuntamente tra loro al Presidente e all'Amministratore delegato ogni potere occorrente affinché provvedano alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
- 4) di conferire al Consiglio di amministrazione, e per esso, congiuntamente tra loro, al Presidente e all'Amministratore delegato, ogni potere occorrente affinché provvedano a rendere esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione, nonché provvedere ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità".

Milano, 25 marzo 2010
Per il Consiglio di amministrazione
Il Vice Presidente
Andrea Merloni

Relazione degli Amministratori sul quinto punto all'ordine del giorno
Deliberazione in merito al fondo spese per la tutela degli interessi comuni degli Azionisti di risparmio.

Signori Azionisti,

per i giorni 27, 28 e 29 aprile 2009 è stata convocata l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio per deliberare, in conformità alle previsioni di cui all'art. 146 TUIF, sulla:

- nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio per il triennio 2010-2012 (ovvero fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012);
- fissazione del compenso annuo del rappresentante comune;
- costituzione del Fondo spese (previsto all'art. 146, comma 1, lett. c), TUIF) per la tutela dei comuni interessi della categoria ("Fondo").

Sulla base della delibera dell'assemblea degli azionisti di risparmio del 3 maggio 2007 detto fondo ammontava a € 20.000 annui, comprensivo del compenso (diecimila euro) spettante al Rappresentante Comune.

* * * * *

Il Consiglio di amministrazione ricorda che, ai sensi del già citato articolo 146 TUIF, la Società può decidere, come ha sempre fatto fino ad ora per un importo massimo di € 20.000 annui, di assumere a proprio carico, in parte o in tutto, il Fondo.

Si sottolinea poi, anche al fine di rendicontare le spese sostenute dal Fondo, che nell'ultimo triennio il Fondo è stato utilizzato solo al fine di:

- pagare il compenso annuale del rappresentante comune (su indicazione dello stesso Adriano Gandola rappresentante comune degli azionisti di risparmio, i compensi spettanti allo stesso sono stati versati in beneficenza a favore di associazioni e istituzioni nel capo del sociale);
- sostenere le spese relative all'assemblea triennale degli azionisti di risparmio.

Il Consiglio di amministrazione intende sottoporre nuovamente all'approvazione dell'assemblea la proposta di assunzione a carico della Società del Fondo fino a concorrenza di € 20.000 indipendentemente da quali poi saranno le determinazioni dell'assemblea di categoria.

Il Consiglio quindi propone di assumere la seguente delibera:

"L'assemblea degli azionisti, udita ed approvata la proposta del Consiglio di amministrazione,
delibera

che il Fondo spese per la tutela degli interessi comuni degli Azionisti di Risparmio, comprensivo del compenso spettante al Rappresentante Comune, sia posto a carico della Società fino a concorrenza di € 20.000 (ventimila) annui per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 e comunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012".

Milano, 25 marzo 2010

Per il Consiglio di amministrazione

Il Vice Presidente

Andrea Merloni

www.indesitcompany.com